



ISSR "Santi Ermagora e Fortunato"
delle diocesi di Gorizia, Trieste e Udine
in collegamento accademico con la
Facoltà Teologica del Triveneto

Morale sessuale e familiare

prof. Giovanni Del Missier

Parte Generale
Sessualità e matrimonio nella Tradizione
Da Trento al Vaticano II

1

Introduzione

- Dopo la fase creativa del modello etico tradizionale (riflessione patristica) e della teorizzazione scolastica, i secoli seguenti furono un periodo di precisazione e di sistemazione del dato tradizionale.
- La prospettiva naturalistica dell'antropologia sessuale classica e il tendenziale sospetto sulla sessualità, sempre ravvivato dalla letteratura ascetica e monastica, dovettero confrontarsi con un contesto sociale e culturale in lenta, ma inarrestabile evoluzione.

Il concilio di Trento

- Il Concilio di Trento (1548-1563) si propose di riaffermare e chiarire i principi della dottrina cattolica sul matrimonio in riferimento alle posizioni dei Riformatori, ma cercò anche di rinnovare l'istituto matrimoniale purificandolo dagli abusi che si erano infiltrati e di promuovere la crescita spirituale dei laici.

2

Il concilio di Trento

■ LE POSIZIONI DEI RIFORMATORI

- **Non sacramentalità del matrimonio:** influenzati da Erasmo da Rotterdam - *In Novum Testamentum Adnotationes* (1518) – avevano esposto 3 argomenti contro la sacramentalità del matrimonio:
 - i Padri non hanno considerato il matrimonio come sacramento, ma solo come una figura dell'unione di Cristo e della Chiesa;
 - non è ammissibile considerare sacramento quello che è ritenuto un *remedium concupiscentiae*;
 - Ef 5,32 si riferisce al matrimonio usando l'espressione *mysterion* e non *sacramentum*, come fa la *Vulgata*.
- Lutero - *De captivitate Babylonica* (1520) - fa sua la negazione della sacramentalità e afferma che il matrimonio è semplicemente una realtà terrestre, appartenente all'ordine naturale voluto da Dio per tutti gli uomini. «Poiché il matrimonio è esistito presso gli infedeli dall'inizio del mondo e ancora vi esiste, non può essere definito come un sacramento della Legge nuova e della sola Chiesa: non c'è alcuna ragione che fondi tali affermazioni».

3

Il concilio di Trento

- Il matrimonio è sottratto a ogni competenza ecclesiastica e viene messa in dubbio la perdita del diritto al matrimonio in forza della promessa celibataria o del voto religioso. Se uno che ha fatto la promessa o il voto sperimenta la necessità o la volontà di sposarsi, le sue nozze sono valide e la promessa e il voto invalidi.
- **Non totale indissolubilità del matrimonio:** per i Riformatori ci possono essere legittimi motivi per ammettere il divorzio e il passaggio a seconde nozze (adulterio, impotenza, rifiuto del dovere coniugale, eresia).
- **Indebolimento dell'unità del matrimonio:** si notano nei Riformatori posizioni possibiliste riguardo alla poligamia.
- Lutero dice preferibile la digamia al divorzio e quando nel 1539, insieme a Melantone e a Bucero, sottoscrive la lettera al landgravio Filippo di Assia autorizzandolo a prendere una seconda moglie, stabilisce questo principio: «Ciò che è permesso riguardo al matrimonio da parte della legge di Mosè non è proibito dal Vangelo, il quale non cambia l'ordine della vita profana, ma apporta la giustizia eterna e la vita eterna».

4

Il concilio di Trento

- **LA RISPOSTA CATTOLICA:** il Concilio si preoccupò di ristabilire la dottrina tradizionale del matrimonio contro gli attacchi dei Riformatori, e di arginare alcuni abusi che si erano diffusi nel popolo cristiano.
- Il Concilio approva il *Decreto sul sacramento del matrimonio* nella *Sessio XXIV* dell'11 novembre 1563. Esso è composto di due parti: la prima parte è dottrinale, con un preambolo intitolato *Doctrina de sacramento matrimonii* (DS 1797-1800) in cui si richiama la posizione cattolica sui punti controversi e 12 *Canones de sacramento matrimonii* (DS 1801-1812) conclusi con anatemi; la seconda parte è disciplinare e contiene dieci *Canones super reformatione circa matrimonium* ovvero *Decreto Tametsi* (DS 1813-1816).
- **DOTTRINA SUL MATRIMONIO:** il preambolo dottrinale afferma l'*indissolubilità* (Gen 2, 23-24), la *monogamia* (Mt 19, 6; Mc 10, 8-9), la *sacramentalità* che è suggerita (*innuit*) da Ef 5, 32.
- Si ricorda che Cristo, autore dei santi sacramenti, con la sua passione ci ha meritato la grazia che perfeziona l'amore naturale dei coniugi (DS 1799).

5

Il concilio di Trento

- **CANONI SUL MATRIMONIO:** i 12 *Canoni*, data la loro importanza, sono da esaminarsi singolarmente. Vediamone il contenuto:
- 1. il matrimonio è uno dei sette sacramenti della Nuova Legge *istituito* da Cristo.
- 2. è illecito per i cristiani avere più mogli nello stesso tempo e che la legge divina lo proibisce (si richiamava l'*una caro* di Mt 19, 6).
- 3. condanna chi sostiene che solo gli impedimenti di consanguineità o affinità indicati in Lv 18,6-18 impediscono il matrimonio e lo sciolgono se contratto e chi nega alla Chiesa il potere di dispensarne o di costituirne altri.
- 4. Condanna chi nega alla Chiesa il potere di stabilire impedimenti dirimenti e chi afferma che stabilendoli la Chiesa ha errato (si vuole cioè affermare che il potere secolare non ha giurisdizione sul matrimonio cristiano o la può esercitare solo per delega della Chiesa).
- 5. l'indissolubilità del matrimonio anche in caso di eresia, di molesta coabitazione o di prolungata assenza del coniuge.

6

Il concilio di Trento

- 6. Difende la prassi dello scioglimento del matrimonio rato e non consumato per la solenne professione religiosa di uno dei coniugi.
- 7. «Se qualcuno dirà che la Chiesa sbaglia, quando ha insegnato e insegna che, secondo la dottrina evangelica e apostolica, il vincolo del matrimonio non può essere sciolto per l'adulterio di uno dei due coniugi e che i due coniugi, anche quello innocente, che non ha dato motivo all'adulterio, non possono, vivente l'altro coniuge, contrarre un altro matrimonio, e che commette adulterio chi, rinviata la moglie adultera, ne sposa un'altra, e che commette adulterio la donna che, rimandato il marito adultero, ne sposa un altro, *anathema sit*».
- L'uso di una formula indiretta nasce dalla volontà di non condannare direttamente una prassi accolta dai Riformatori, ma vigente anche presso i Greci, in risposta alla richiesta della Repubblica di Venezia.
- 8. Difende la dottrina della separazione dei coniugi per molteplici cause.
- 9. Difende il celibato ecclesiastico e i voti religiosi solenni, rigetta l'idea che ecclesiastici possano contrarre un matrimonio valido nonostante la legge del celibato. Condanna chi dice che la Chiesa rifiuta il matrimonio.

7

Il concilio di Trento

- 10. Sostiene la superiorità dello stato della verginità rispetto al matrimonio dichiarandolo "da preferirsi" e "cosa migliore e più beata". Ciò non significa che la persona vergine sia migliore di quella sposata: la superiorità è quella oggettiva dello *status* di vita, non quella soggettiva della santità personale.
- 11. Difende le forme della liturgia matrimoniale e sostiene il potere della Chiesa di stabilire la proibizione di celebrare solennemente le nozze in certi periodi dell'anno.
- 12. Dichiarò che le cause matrimoniali sono di competenza dei giudici ecclesiastici.
- **IL DECRETO TAMETSI:** affronta diversi problemi pratici e disciplinari connessi con il matrimonio, fra i quali emerge per urgenza e gravità quello dei matrimoni clandestini (=matrimoni non celebrati *in facie Ecclesiae*, con scambio del consenso senza testimoni, sia attraverso una celebrazione nuziale non realizzata attraverso le forme pubbliche riconosciute dalla Chiesa). Già il Concilio Lateranense IV (1215) li aveva condannati, dichiarandoli illeciti, ma senza sortire alcun effetto.

8

Il concilio di Trento

- Il potere secolare ne avvertiva le conseguenze dannose sulla stabilità e l'ordine sociale, tanto che Enrico II di Francia si rivolse ai Padri di Trento perché ponessero rimedio a questa piaga.
- Il Concilio stabilisce per i matrimoni da celebrarsi "in avvenire" alcune condizioni senza le quali i nubendi pongono invalidamente il consenso, si tratta della forma canonica *ad validitatem* che, però, non prevede un ruolo attivo del sacerdote celebrante (introdotto da Pio X nel 1907).
- Ci fu un'intensa discussione tra i Padri: molti ritenevano che, stabilendo certe formalità, si toccasse il rito essenziale del sacramento ovvero il consenso. Si impose l'opinione del patriarca di Aquileja che affermava il legittimo potere della Chiesa non sul consenso, ma sulle condizioni dei contraenti.
- Si stabilivano inoltre le pubblicazioni canoniche e l'obbligo per il parroco di conservare un registro. Il Decreto entrava in vigore in ciascuna parrocchia 30 giorni dalla prima pubblicazione, ma in molte regioni dell'Europa ciò avvenne solo molto tempo dopo la fine del Concilio o non fu pubblicato affatto e continuò la prassi precedente.

9

Dopo il concilio di Trento

- Il **Catechismo romano**: per promuovere una riforma della vita ecclesiale i Padri Conciliari avevano richiesto al Papa la pubblicazione di un catechismo per l'istruzione dei fedeli. Nel 1566 fu pubblicato "ad uso dei parroci" il *Catechismo romano*, composto sotto l'autorità di san Pio V.
- La trattazione del matrimonio è molto interessante: si recupera la dottrina paolina del matrimonio come dono, lo si inserisce nell'orizzonte della storia della salvezza per mostrarne l'intimo significato religioso, si cerca di elaborare in modo originale la classica dottrina dei fini, valorizzando il tema dell'amore sponsale e indicando come prima ragione del matrimonio la stessa società coniugale.
- «Bisogna spiegare per quali motivi l'uomo e la donna debbano unirsi. La prima ragione è questa stessa società di sesso diverso, ricercata per istinto di natura, che, cementata dalla speranza del reciproco sostegno e appoggio, rende più agevole affrontare le asprezze della vita e gli incomodi della vecchiaia... La seconda sta nel desiderio della procreazione, non tanto per lasciare eredi dei beni materiali, ma perché possano allevarsi buoni cultori della vera fede religiosa... La terza causa del Matrimonio sopravvenne dopo il peccato originale che fece perdere la giustizia in cui l'uomo era stato creato e suscitò il conflitto fra l'appetito sessuale e la ragione».

10

Dopo il concilio di Trento

- Lo sforzo del *Catechismo* di ripensare la dottrina dei fini in una prospettiva nuova e più rispondente alla sensibilità e alla mentalità degli uomini del suo tempo non ebbe successo e il suo influsso sulla riflessione teologica e canonistica, almeno in questo punto, fu in pratica nullo.
- La dottrina dei fini resterà immutata per secoli, ricalcando l'impostazione tomista del *fine primario* della procreazione ed educazione della prole e del *fine secondario*, ad esso subordinato, del mutuo ossequio degli sposi e del rimedio alla concupiscenza.
- Il Concilio di Trento non affrontò tutta la problematica teologica del matrimonio: molte questioni rimasero aperte e furono dibattute tra i teologi, anche sotto la spinta di urgenze storiche e culturali emergenti.
- **Momento dell'istituzione** (irrisolta; i moderni hanno perso interesse al *quando preciso* della istituzione).
- **Sacramentalità permanente** (l'attenzione prevalente alle condizioni del matrimonio *in fieri* conduce i teologi a considerare la sacramentalità del matrimonio come legata all'atto del consenso, trascurando il tema del *permanere* del sacramento nella vita coniugale *in facto esse*).

11

Dopo il concilio di Trento

- **Fondamento dell'indissolubilità** (opinione prevalente: l'indissolubilità assoluta sia propria soltanto del matrimonio tra battezzati).
- **Rapporto fra contratto nuziale e sacramento** (*sententia communis*: inseparabilità contratto/sacramento per cui fra battezzati non si può dare alcun contratto matrimoniale legittimo che non sia anche sacramento).
- **Ministro del sacramento** (dottrina della ministerialità degli sposi accolta definitivamente nel Magistero ordinario del XX sec.).
- **Problema del matrimonio civile** (i pontefici romani reagirono alle pretese del potere civile insistendo sull'idea che «L'unione coniugale tra i cristiani non è legittima, se non nel matrimonio sacramento, fuori del quale non vi è che un pretto concubinato»).
- Il Tridentino fece fiorire gli studi in tema di etica sessuale e matrimoniale, ma produsse testi soprattutto adatti alle esigenze dell'insegnamento nei seminari e orientati prevalentemente alla confessione (*Institutiones morale* e casistica). Abbandonata l'impostazione scolastica articolata intorno alle virtù, la morale segue i precetti del Decalogo con un orientamento negativo e con un interesse particolare alle trasgressioni.

12

Dopo il concilio di Trento

- Nel XVI e XVII secolo le problematiche sessuali si trovarono largamente coinvolte nelle polemiche tra i vari sistemi morali, soprattutto quelle tra *rigoristi e lassisti* (VEREECKE L., *Da Guglielmo d'Ockham a sant'Alfonso de Liguori*, Cinisello Balsamo 1990, 657-701).
- Una posizione prudente e moderata fra i due estremi del lassismo e del rigorismo fu quella tenuta da **S. Alfonso Maria de' Liguori (1696-1787)**. Per lui l'atto coniugale è di per sé onesto e non ha bisogno di essere scusato da un qualche bene ottenuto attraverso di esso; può diventare illecito *per accidens*, quando per esempio il rapporto reca danno al coniuge o quando sia compiuto in tempi o luoghi indebiti.
- Nella controversia sul piacere nell'uso del matrimonio, fa sua l'opinione moderata sulla liceità della copula posta *soltanto* per il piacere che ne deriva, anche se sottolinea che si tratta di peccato solo veniale.
- Enumerando quindi le ragioni per cui si può compiere lecitamente un atto coniugale ricorda la procreazione (anche se non è necessario che l'intenzione esplicita, basta che non sia esclusa); il pericolo di incontinenza in sé o nel partner; la salute o altri fini estrinseci.

13

Dopo il concilio di Trento

- La proposta alfonsiana dimostra concretezza, equilibrio e larghezza pastorale, ma non possiamo non osservare che qui, come in tutte le discussioni fra lassisti e rigoristi, si tiene conto di tanti elementi (piacere, procreazione, bisogni sessuali, debito coniugale, salute), ma il grande assente è l'*amore coniugale* nelle sue componenti emotive e personali. Al di là di ogni altra considerazione, è tale assenza che rende irrimediabilmente insufficiente, per la nostra mentalità, questo modo di guardare al matrimonio e alla sessualità.
- L'elaborazione dottrina post-tridentina e le infinite controversie condussero alla c.d. manualistica, genere letterario dominante nella teologia sino al Vaticano II. Scritti in latino, utilizzati nei seminari di tutto il mondo, i manuali si ispirano spesso al sistema alfonsiano, tuttavia prevale l'idea che la sessualità sia una realtà solo somatica ordinata alla procreazione, riducendo la sessualità alla genitalità, con la quasi esclusiva preoccupazione di stabilire l'uso lecito della facoltà generativa e del piacere che vi è connesso.
- Le condizioni per il lecito uso della facoltà generativa sono così enumerate nel celebre manuale MAUSBACH G., *Teologia morale*, Alba 1959, 948-949:

14

Dopo il concilio di Trento

- 1. la sottomissione dell'istinto sessuale allo spirito e ai suoi fini morali
- 2. l'ordinamento della potenza sessuale allo scopo della procreazione
- 3. il suo soddisfacimento esclusivo nel matrimonio.
- Ogni violazione di tali condizioni configura un uso disordinato della facoltà generativa, un soddisfacimento disordinato del piacere sessuale, una qualche forma del peccato della lussuria.
- A questo proposito, può essere utile ricordare lo schema dei peccati sessuali o di lussuria, offerto da M. Zalba: «I peccati di lussuria si distinguono prima di tutto in *peccati completi (peccata consummata)* se gli atti peccaminosi pervengono alla piena soddisfazione dell'istinto sessuale cioè all'orgasmo, e *peccati incompleti (peccata non consummata)* in caso contrario. **Peccati completi di lussuria:** lussuria consummata secondo il fine naturale (fornicazione, stupro, ratto, adulterio, incesto, sacrilegio carnale); lussuria consummata contro il fine naturale (polluzione, sodomia, bestialità). **Peccati incompleti di lussuria:** atti incompleti *esterni* di lussuria; atti incompleti *interni* di lussuria (cattivi pensieri, *delectatio morosa*, desideri impuri, godimento impuro); atti impudichi (atti che provocano lussuria o moti carnali). **Anomalie sessuali** (es. feticismo, masochismo...)».

15

Dopo il concilio di Trento

- La manualistica preconciare è in genere concorde riguardo al fatto che ogni peccato sessuale, se direttamente e in sé voluto, è sempre peccato mortale (*ex toto genere suo*) giacché non si ammette in tale ambito la *parvitas materiae*, sulla base dell'idea che da Agostino, attraverso Tommaso, giunge fino a questo secolo sulla finalizzazione della sessualità alla perpetuazione della specie umana e quindi sulla intrinseca gravità delle colpe in questo ambito.

Il codice di diritto canonico del 1917

- Una sintesi autorevole della comprensione che all'inizio del XX sec. la Chiesa aveva del matrimonio e del senso della relazione sessuale tra uomo e donna si trova nel *Codice di Diritto Canonico* del 1917.
- **Definizione di matrimonio:** CJC 17, can. 1082 §1: «*Matrimonium esse societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos*» (CIC 83, can. 1055 parla di *totius vitae consortium, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum*).
- CJC 17, can. 1110: «*Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum*» (= CIC 83, can. 1134).

16

Il codice di diritto canonico del 1917

- **I due fini:** CJC 17, can. 1013 §1: «*Finis primarius est procreatio atque educatio prolis; secundarius mutuuum adiutorium et remedium concupiscentiae*» (cfr. CIC 83, can. 1055 in cui, scomparsa la gerarchia dei fini si parla, sullo stesso piano, del *bonum coniugum* e della *prolis generatio et educatio*).
- **Le proprietà essenziali:** CJC 17, can. 1013 §2: «*Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas ac indissolubilitas, quae in matrimonio christiano peculiarem obtinent firmitatem ratione sacramenti*» (= CIC 83, can. 1056).
- **Atto costitutivo:** CJC 17, can. 1081 §1: «*Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus...*» (= CIC 83, can. 1057 §1).
- CJC 17, can. 1081 §2: «*Consensus matrimonialis est actus voluntatis quo utraque pars tradit et acceptat ius in corpus perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem*» (il CIC 83, can. 1057 §2 introduce «*foedere irrevocabili*», determina come scopo del patto il costituirsi stesso del matrimonio e non la procreazione, per cui espunge anche la menzione dello *ius in corpus*).

17

Il codice di diritto canonico del 1917

- **Struttura contrattuale:** CJC 17, can. 1012 §1-2: «*§1. Christus Dominus ad sacramenti dignitatem evexit ipsum contractum matrimonialem inter baptizatos. §2 Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum*» (CIC 83, can. 1055 §2).
- Questo schema è evidentemente improntato a una visione giuridica del matrimonio in cui è pressoché assente ogni afflato spirituale e una qualsiasi attenzione per gli aspetti emotivi e personali del matrimonio, mentre la finalità della procreazione viene alquanto enfatizzata: è una impostazione che va tenuta presente, perché consentirà di cogliere meglio le novità del magistero più recente.
- Abbiamo già notato come il XX sec. abbia assistito ad una vera e propria rivoluzione nella comprensione della sessualità umana e del matrimonio, che ha mutato grandemente il quadro di riferimento sociale e culturale.
- Solo con lentezza e dopo molte resistenze, la teologia cattolica ha saputo confrontarsi con questo imponente fenomeno cercando di trarre stimoli fecondi e di discernere quegli elementi che non solo non oscuravano il patrimonio tradizionale, ma anzi, talvolta, ne mettevano in luce aspetti fino ad allora poco considerati o addirittura trascurati.

18

Il dibattito sui fini del matrimonio

- Uno dei temi più vivacemente dibattuti sin dalla fine del XIX sec. da diversi autori cattolici in un tentativo di ripensamento critico della morale matrimoniale fu la dottrina dei fini del matrimonio.
- Senza mettere in discussione la dottrina tradizionale viene dato nuovo rilievo all'affetto dei coniugi, e al valore dell'unione sessuale.
- Alcuni giuristi italiani cominciano ad affermare che l'essenza del matrimonio doveva essere vista nell'unione fisico-psichica dei coniugi e che la procreazione era un effetto non essenziale di tale unione.
- Tuttavia fu specialmente in ambito tedesco che il dibattito trovò il più consistente sviluppo, attraverso la riflessione di Dietrich von Hildebrand che distingue tra *Zweck* (scopo primario del matrimonio) e *Sinn* (senso).
- Il *senso* è l'amore e la fusione d'amore, lo *scopo* è la procreazione. «Come il matrimonio nel suo significato, è anzitutto fusione d'amore, così anche l'unione fisica non ha semplicemente il significato di procreazione. Certo non vi è maggior mistero, nell'ordine naturale, che la nascita di una nuova creatura dotata d'anima immortale, appunto attraverso questa intima unione... Ma tale scopo primario non è l'unico senso dell'unione corporea e, soggettivamente, non ne è mai il senso primo».

19

Il dibattito sui fini del matrimonio

- Su questa scia Herbert Doms insisterà sull'idea del *Sinn* del matrimonio come *Zweienigkeit*, cioè come "unità dei due" a livello sia fisico sia spirituale; la rappresentazione e attuazione concreta di esso è costituita dall'atto coniugale. Con ciò non è escluso il fine procreativo o biologico, né quello personale o di compimento dei coniugi, ma tali fini sono parte del connaturale orientamento dell'unità dei due che si attua.
- B. Krempel sosterrà che la comunità di vita è l'essenza del matrimonio e il fine proprio di esso è il perfezionamento delle persone: per lui «l'atto coniugale è la parola del matrimonio».
- La *Casti Connubii* mostra di essere al corrente della disputa intorno ai fini del matrimonio e si muove anch'essa in una linea di cauta revisione del dettato tradizionale.
- Nonostante ciò, ancora nel 1951 Pio XII ribadisce che la funzione primaria del matrimonio è «il servizio per la vita nuova», ma cerca di mettere in rapporto interno l'*amore coniugale* con la *procreazione* nel tentativo di riproporre la dottrina tradizionale in un contesto più personalista: bisognerà attendere il concilio Vaticano II per una svolta!

20

L'enciclica *Casti Connubii* (1930)

- Enciclica di grande rilievo, un serio tentativo di accogliere alcuni fermenti di novità che cominciavano a manifestarsi nella teologia cattolica, ma preoccupata per lo sfaldarsi dell'istituto matrimoniale nel contesto della società industriale ormai sulla via della secolarizzazione.
- Nella prima parte si cerca di superare le angustie della visione giuridico-canonistica del matrimonio attraverso una ripresa intelligente della dottrina agostiniana dei *bona matrimonii*.
- Per Pio XI, «da Dio derivano l'istituzione del matrimonio, le sue leggi, i suoi fini, i suoi beni». Fra i beni un notevole risalto viene attribuito al *bonum fidei* che pone in rapporto con l'amore coniugale «che pervade tutti i compiti (*officia*) della vita coniugale e che nel matrimonio cristiano ha come un primato».
- Si resta sorpresi nel vedere il posto davvero centrale che il tema dell'*amore coniugale* occupa nell'enciclica e il ruolo che esso svolge nello strutturare l'ordine intrafamiliare, presentato come un *ordo amoris*.
- La valutazione dell'amore coniugale conduce a un tentativo di ripresentazione della dottrina dei fini.

21

L'enciclica *Casti Connubii* (1930)

- Senza superare la articolazione tradizionale di fine primario e secondario fra loro subordinati, la relazione delle persone coniugate viene tuttavia letta in luce nuova, orientata in senso personalistico: vicendevole formazione interna dei coniugi; assiduo impegno di perfezionarsi a vicenda; la comunione, la consuetudine e la società di tutta quanta la vita; il vincolo di carità, l'ordine dell'amore.
- Nella seconda parte vengono condannati alcuni «errori e vizi del matrimonio», fra i quali le libere convivenze, i matrimoni civili, l'aborto e la contraccezione. «Dal momento che l'atto coniugale è di sua natura diretto alla generazione della prole, coloro che, nell'usarne, ricorrendo a qualche mezzo (*de industria*) lo privano di questa forza ed efficacia naturale, agiscono contro natura e compiono una azione turpe e intrinsecamente disonesta».
- Si ritiene invece possibile invece l'uso onesto del matrimonio nei tempi che sono di per sé infecondi sia per il momento sia per qualunque altra causa, perché ci sono fini secondari nel matrimonio che i coniugi possono onestamente volere.

22